

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PIANO REGOLATORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1427

VARIANTE DI PIANO REGOLATORE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE – 35 NAPR

Signora Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio con il Messaggio 1427 propone una variante di Piano Regolatore per la regolamentazione delle antenne di telefonia mobile – 35 NAPR

La commissione piano regolatore si è riunita in data 21 marzo 2019 ed ha potuto esaminare il MM di cui sopra nella sua integralità.

Ringraziando per la collaborazione e l'impegno di tutte le persone coinvolte nel fornire delucidazioni, invitiamo il consiglio comunale a voler risolvere quanto proposto dal Municipio.

Nuovo articolo 35 inserito nelle NAPR:

Art. 35 Antenne per la comunicazione mobile

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere.
2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:
 - I. priorità: Zone per il lavoro - Zona Artigianale-industriale (AI)
 - II. priorità: Zone miste - Zona Residenziale-commerciale (RC) - Altre Zone per scopi pubblici non contemplate alla IV priorità
 - III. priorità: Zone residenziali - Zona residenziale intensiva (RI) - Zona residenziale semi-estensiva (RSE) - Zona residenziale estensiva (RE) - nel comparto del Piano particolareggiato Santa Maria (PP-SM)
 - IV. priorità: aree delimitate dal raggio di 150 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), quali scuole, case anziani, strutture ospedaliere e simili
3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
4. Domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti sono vietate, così come all'interno delle zone dei nuclei tradizionali di (NV).
5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.
7. Se a seguito della procedura a cascata una ditta installa un nuovo impianto che supplisce a livello di copertura e capacità di rete alle necessità del mantenimento di un sito precedentemente installato, deve provvedere al contestuale smantellamento di quest'ultimo.


Con Ossequio

Debernardis Beatrice



Lupi Cosimo

Matasci Leonardo



Zuccati Petra (Presidente e relatrice)



Soldati Marzini Tania

Togni Alberto

Malinverno Andrea

